

Applicabilità all'espropriazione del bene locato – Cass. n. 35876/2022

Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - alienazioni: inefficacia; cessioni e liberazione pigioni e fitti - anteriori Art. 2918 c.c. - Ambito di applicazione - Applicabilità all'espropriazione del bene locato - Sussistenza - Locuzione "liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti" - Significato.

Le disposizioni dell'art. 2918 c.c. (relative all'opponibilità ai creditori dei fatti estintivi e/o modificativi dei crediti derivanti da rapporti di locazione, non ancora scaduti alla data del pignoramento) sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti sia in caso di espropriazione del bene locato che ad essi si estenda, quali frutti, ai sensi dell'art. 2912 c.c.; l'espressione «liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti» ha riguardo ad ogni ipotesi di estinzione di tali crediti, compresi il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e l'eventuale remissione del relativo debito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35876 del 06/12/2022 (Rv. 666286 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2918, Cod_Civ_art_2912

Corte

Cassazione

35876

2022